

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COPPO e CENGARLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1969

Miglioramento del trattamento di malattia per operai e impiegati

ONOREVOLI SENATORI. — Una recente legge ha abolito nella Repubblica federale tedesca la distinzione fra salariati e impiegati ai fini della corresponsione delle indennità di malattia e di altre assicurazioni previdenziali. Con questa decisione, a partire dal 1° gennaio 1969, i lavoratori tedeschi salariati percepiranno in caso di assenza per malattia l'intera retribuzione anzichè il 50 per cento.

Praticamente solo l'Italia viene così a rimanere al palo del mezzo indennizzo mentre negli altri Paesi della CEE, pur con variazioni e articolazioni diverse, tale limite è largamente superato.

Si pone pertanto un problema di armonizzazione immediata. Ma non solo questo, perchè al fondo permane una disparità di condizioni e di trattamento tra operai e impiegati che non è tanto illogica quanto ingiusta e discriminante. Infatti, mentre in caso di assenza per malattia gli impiegati percepiscono interamente e senza periodi di carenza l'intera retribuzione da parte dell'azienda, agli operai è consentito, solo dopo tre giorni dall'inizio dell'evento, di percepire la indennità assicurativa nella misura ridotta nota.

Ciò non può più essere consentito solo se si riflette che il maggior bisogno, anche dal

punto di vista economico, si registra proprio nel momento della malattia. E pertanto si impone un intervento che, sia pure con un progresso graduale, ponga fine ad ogni disparità. Il primo importante passo è costituito da quanto è oggetto di questo disegno di legge, il cui significato non corrisponde ad una iniziativa parziale che allontani la auspicata globale riforma bensì quello di eliminare alcune gravi sperequazioni.

Sembra pertanto che in attesa che si determinino le condizioni ottimali per poter iniziare l'auspicata riorganizzazione delle strutture nel loro insieme, sia opportuno cercare di perseguire, sia pure partendo da particolari settori, quei presupposti che soli possono permettere senza pericoli di involuzione il futuro passaggio ad un reale sistema di sicurezza sociale.

Infatti, il disegno di legge si propone di allargare il limite temporale dell'assistenza sanitaria, fissato attualmente in 180 giorni all'anno, nonchè di equiparare, per quanto possibile, il trattamento economico in caso di malattia degli operai a quello in definitiva goduto dagli impiegati.

Tali provvidenze a nostro avviso rispondono alle più immediate esigenze delle categorie assistite e sono un reale avvicinamen-

to a quello che dovrà essere il trattamento di sicurezza sociale.

L'articolo 1, infatti, eliminando l'attuale limite di 180 giorni, posto dalla legge n. 138, istitutiva dell'INAM, permette di intervenire concretamente ed efficacemente nei casi più gravi delle lunghe malattie.

Ciò risponde ad una duplice esigenza: da parte dell'interessato di usufruire per tutto il periodo necessario delle prestazioni sanitarie che, altrimenti, superato un certo limite, verrebbero a mancare e, spesso, nel momento proprio di maggior bisogno; da parte della collettività, soddisfa l'interesse ad una definitiva reintegrazione del lavoratore nel processo produttivo. Tale modifica non determina peraltro apprezzabili oneri alla gestione.

L'articolo 2 eleva la misura del trattamento economico di malattia sino all'80 per

cento del salario contrattuale come primo passo per l'unificazione dei trattamenti tra impiegati e operai e tra settore e settore.

L'articolo 3 intende reperire i necessari adeguati mezzi finanziari per fronteggiare le maggiori spese attraverso un aumento dell'aliquota contributiva attualmente in vigore.

L'aumento essendo contenuto nel limite dell'1 per cento delle retribuzioni degli operai non dovrebbe avere pesanti ripercussioni sul costo del lavoro.

L'articolo 4 contiene una delega al Governo ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali, norme intese a perequare e il trattamento economico di malattia per gli appartenenti al settore agricolo e la misura del contributo per talune categorie di lavoratori per armonizzarli con gli altri settori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le assistenze di cui ai nn. 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono concesse senza limiti di tempo nell'anno e comunque per un periodo massimo di 365 giorni continuativi, fermi restando i limiti, le misure e le modalità attualmente in vigore per le assistenze di cui ai nn. 3, 4 e 7 dello stesso articolo 6.

Art. 2.

L'assistenza di cui al n. 8 dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, è corrisposta agli aventi diritto appartenenti ai settori non agricoli nella misura dell'80 per cento sul salario contrattuale, fermi restando i limiti e le modalità attuali.

Art. 3.

Al finanziamento del maggior onere derivante dall'attuazione delle norme di cui ai

precedenti articoli si provvederà con un aumento dell'1 per cento dell'aliquota contributiva dovuta per l'assicurazione di malattia degli operai dai datori di lavoro appartenenti ai settori non agricoli.

Art. 4.

Il Governo della Repubblica, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, è delegato ad emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme aventi forza di legge per:

a) il miglioramento del trattamento economico di malattia per gli aventi diritto, appartenenti al settore agricolo, e l'adeguamento del relativo contributo;

b) la rivalutazione della misura del contributo dovuto per l'assicurazione contro le malattie degli addetti ai servizi domestici e familiari, degli apprendisti e dei pescatori della piccola pesca e delle acque interne.